



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS**

Parere n. 2761 del 15/06/2018

Progetto:	Disposto L. 241/90 Progetto impianto idroelettrico “Budriesse” ricadente nei Comuni di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) e Crotta d’Adda (CR) Richiesta revisione del Parere n. CTVA/2367 del 21/04/2017 Parere art. 9 D.M. 150/07 <i>ID_VIP: 3046</i>
Proponente:	VIS S.r.l.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. DVA-26466 del 15/11/2017, acquisita al prot. n. CTVA-3814 del 16/11/2017, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (*Direzione o DVA*) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (*Commissione o CTVA*), "per le opportune considerazioni ed eventuali ulteriori seguiti di competenza", la nota del 13/11/2017, acquisita al prot. n. DVA-26277 del 14/11/2017, recante documentazione integrativa della Società VIS S.r.l. (*Proponente*), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, con riferimento all'istruttoria di VIA relativa al "Progetto impianto idroelettrico "Budriesse" ricadente nei Comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) e Crotta d'Adda (CR)" (codice identificativo: [ID_VIP: 3046]).

VISTO il Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14/05/2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14/05/2007, n. 90.

VISTO il Decreto Legge 06/07/2011, n. 98 convertito in legge il 15/07/2011, L. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5, comma 2-bis.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18/09/2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti prot. n. GAB/DEC/193/2008 del 23/06/2008 e prot. n. GAB/DEC/205/2008 del 02/07/2008.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011.

VISTO il Decreto Legge 24/06/2014, n. 91 convertito in legge l'11/08/2014, L. 116/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art. 12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.

VISTO in particolare l'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. relativo a "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", che recita: "1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione".

PRESO ATTO che con nota prot. n. DVA-10552 del 05/05/2017, la Direzione ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, **comunicando al Proponente l'esito dell'istruttoria di VIA** riguardante il progetto in argomento, con Parere Tecnico ex art. 9 D.M. 150/07.

RICHIAMATO il **Parere n. 2367 del 21/04/2017**, acquisito al prot. n. DVA-9897 del 27/04/2017, con il quale la Commissione, nel ritenere "carenti e insufficienti le integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale e alle richieste di documentazione progettuale formulate da parte della Regione Lombardia e dell'AIPo [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter pervenire ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione del progetto definitivo di "Impianto idroelettrico "Budriesse" [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. [...]"

VISTA la nota del 12/05/2017, acquisita al prot. n. DVA-11196 del 15/05/2017, con la quale il Proponente, nel fornire le proprie considerazioni al riguardo, ha **chiesto il differimento** di 180 giorni dei termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, al fine di "poter produrre quanto richiesto espressamente nelle note di AIPo e Regione Lombardia, fornendo adeguate integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale [...]".

PRESO ATTO che con nota prot. n. DVA-11500 del 16/05/2017 la Direzione ha **concesso il differimento richiesto**, alla luce delle motivazioni addotte dal Proponente.

CONSIDERATO che con la nota del 13/11/2017, acquisita al prot. n. DVA-26277 del 14/11/2017 e al prot. n. CTVA-3814 del 16/11/2017, il Proponente ha inviato la "documentazione integrativa già trasmessa agli uffici AIPo con nota del 06/10/2017".

VISTA ed ESAMINATA tale documentazione integrativa prodotta dal Proponente a supporto delle considerazioni 12/05/2017, composta dagli elaborati tecnici di approfondimento di seguito elencati:

- "Sezioni";
- "Tavola i02 - Oggetto: sezioni trasversali con Q60: dalla AD001 alla AD014 con indicazione della quota della falda estrapolata dal modello idrogeologico";
- "Tavola i03 - Oggetto: sezioni trasversali con Q60: dalla AD015 alla AD027 con indicazione della quota della falda estrapolata dal modello idrogeologico".

VISTA la nota del 06/02/2018, acquisita al prot. n. CTVA-518 del 06/02/2018, con la quale il Proponente, "Al fine di ottemperare alle osservazioni incluse nel Parere della Commissione Tecnica VIA n. 2367 del 21/04/2017", ha trasmesso il nuovo parere espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).

VISTA la nota Classifica: 6.10.20, recante "Richiesta parere idraulico a seguito di sospensione del procedimento di VIA - Ditta richiedente: Società VIS S.r.l.", con cui AIPO ha espresso "parere favorevole al prosieguo dell'istruttoria autorizzativa per i soli aspetti idraulici" a condizione di ottemperare ad alcune prescrizioni, come di seguito riportato:

"Con riferimento all'oggetto, sono qui irritualmente pervenute, da parte della Società richiedente, alcune note integrative finalizzate alla riforma del parere precedentemente espresso all'interno delle procedure di legge; in merito ad esse, questo ufficio:

ESAMINATA la documentazione tecnica progettuale, datata ottobre 2017, integrativa dello Studio di Impatto Ambientale allegato alla Relazione Istruttoria approvata dalla Commissione regionale per la V.I.A. nella seduta del 08.03.2017, dalla quale si erano evinti alcuni aspetti di forte criticità, evidenziati nei modi e tempi dovuti da parte di questo ufficio;

ESAMINATA la nota in data 06.10.2017, concernente la richiesta di un parere preventivo in merito alla documentazione tecnica integrativa da trasmettere al Ministero dell'Ambiente, a seguito di sospensione del procedimento in oggetto, che risolveva il solo aspetto relativo alla verifica di stabilità delle Arginature Maestre di rigurgito di Po in Adda, ed evidenziava comunque l'impatto decisamente negativo dell'opera in relazione alla variazione dell'attuale regime di trasporto solido verso il Po in un suo tratto già molto critico;

PRESO ATTO di quanto affermato nella nota in data 18.12.2017, in cui codesta Società dichiarava esplicitamente la propria disponibilità ad accogliere tutte le prescrizioni che lo scrivente Ufficio ritenesse opportuno stabilire in merito all'interferenza con le dinamiche di trasporto sedimentario, al peggioramento delle condizioni di sicurezza idraulica (argini, opere idrauliche longitudinali e trasversali, ecc.), nonché all'interferenza sulla navigabilità del fiume Adda;

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie proposte da codesta Società, con nota in data 29.01.2018 ed acquisite agli atti con prot. 00001931/2018 del 30.01.2018, relative alla mitigazione degli effetti che l'impianto idroelettrico in progetto può indurre sia a monte che a valle dello sbarramento, nonché la proposta di risoluzione dell'interferenza sulla navigabilità, mediante realizzazione di una conca di navigazione;

RICHIAMATI i precedenti pareri espressi con note n. 00036929 del 16.12.2015 e n. 0004084 del 20.02.2017, trasmessi all'Autorità V.I.A., il cui contenuto ha contribuito all'istruttoria del procedimento in oggetto, conclusosi con Deliberazione di Giunta n. X/6367 del 20.03.2017 di Regione Lombardia, dalla quale emergevano forti criticità in ordine alla sostenibilità ambientale delle opere di cui al progetto definitivo dell'impianto idroelettrico "Budriesse";

VISTO il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche";

VISTO il R.D. 09.12.1937 n. 2669 sulla tutela delle Opere Idrauliche di 1ª e 2ª categoria;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)";

VISTA la D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/1001 "Ridefinizione del reticolo principale dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia - l.r. 2 aprile 2002, n. 5 Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po", con cui è stato attribuito ad AIPO un ambito di competenza su alcuni tratti del reticolo idrico principale;

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO con la D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/1001;

RICHIAMATA la L.R. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";

VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03.10.2012;

SPECIFICATO che il presente parere non costituisce autorizzazione alla costruzione dell'impianto in oggetto, ma che il nulla osta di competenza dello scrivente ufficio a tale scopo verrà emesso esclusivamente a seguito della presentazione di un progetto definitivo ed esecutivo completo in ogni suo dettaglio e redatto in conformità ed ottemperanza esplicita delle prescrizioni che seguono,

ESPRIME PARERE favorevole al prosieguo dell'istruttoria autorizzativa

PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI ai sensi degli articoli 93 e 97 del R.D. n. 523/1904

alla proposta di costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico "La Budriesse", sotto le seguenti prescrizioni:

- 1. il richiedente dovrà, a pena di revoca del presente parere favorevole al prosieguo dell'istruttoria autorizzativa, e di tutti gli atti da essa sottesi e successivi, ivi compresa la concessione allo sfruttamento idroelettrico, **abbattere totalmente il sistema mobile di regolazione della traversa al raggiungimento della portata del fiume Adda pari a 250 m³/sec**; per consentire il controllo dell'esecuzione di tale manovra, il richiedente dovrà predisporre, a proprie cure e spese, un sistema di telerilevamento e registrazione in continuo delle misure di portata, nonché dei livelli idrometrici, tale da consentire l'accesso da remoto dei medesimi dati caratteristici; tale sistema dovrà inoltre essere integrato nella rete di rilevamento AIPo, ed ovviamente con essa compatibile;*
- 2. prima della presentazione del progetto per le successive fasi autorizzative, il richiedente dovrà eseguire il rilievo delle quote di fondo alveo ante-operam, in contraddittorio con questa Autorità Idraulica competente; tale rilievo batimetrico dovrà essere appoggiato ad una rete di capisaldi GPS di nuova istituzione, condivisa con i tecnici AIPo, ed interesserà il tratto di fiume Adda compreso tra la confluenza in Po e ponte Salvo D'Acquisto in Comune di Pizzighettone (CR), mentre la sua estensione trasversale dovrà comprendere l'alveo attivo del fiume, ivi compresi eventuali depositi ed isole, nonché le relative sponde, oltre che una fascia di ulteriori 5 metri dal ciglio; il rilievo dovrà essere ripetuto anche immediatamente dopo il completamento delle opere in alveo;*
- 3. durante l'esercizio dell'impianto idroelettrico, il richiedente dovrà eseguire il monitoraggio delle quote di fondo alveo, in contraddittorio con questa Autorità Idraulica competente, mediante campagne di rilievo batimetrico, da svolgersi a cadenza semestrale, ed anche a seguito di ogni evento di piena e/o morbida che risulti significativo a giudizio dell'AIPo;*
- 4. qualora l'esito del monitoraggio di cui al punto precedente, previo confronto con lo scrivente Ufficio, confermi una variazione della morfologia dell'alveo del fiume Adda e delle sue pertinenze idrauliche, il richiedente dovrà predisporre, a tutte sue cure e spese, le necessarie azioni finalizzate alla movimentazione dei sedimenti, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni iniziali desunte dal confronto dei DTM post-operam ed ante-operam, processati dalle attività topografiche di cui ai punti 2. e 3.; le opportune attività di prelievo dei sedimenti, il loro trasporto, la successiva re-immissione in alveo a valle della traversa in posizione ritenuta idonea dallo scrivente ufficio, anche all'interno del fiume Po, e qualsiasi altra attività di ripristino e consolidamento delle opere idrauliche, dovranno avvenire esclusivamente via fiume, con l'ausilio di idonee imbarcazioni e/o draghe; la progettazione di tali interventi di ripristino artificiale della continuità sedimentologica, la modalità di esecuzione delle eventuali opere, entrambi a carico del richiedente, dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, ed essere autorizzate da tutti gli enti competenti (Regione, Provincia, Comuni, Parco) oltre che concordate ed autorizzate dalla scrivente Autorità Idraulica;*
- 5. la mancata esecuzione delle dette opere di ripristino artificiale della continuità sedimentologica del complesso Adda-Po comporterà la decadenza retroattiva del presente parere favorevole al prosieguo dell'istruttoria autorizzativa e di tutte le autorizzazioni successive raccolte, su richiesta della scrivente Autorità Idraulica - la Società richiedente dovrà procedere alla immediata demolizione delle opere;*

6. considerato che le opere di derivazione in argomento comportano l'istituzione di una servitù su un'opera idraulica trasversale di proprietà demaniale, il suo ripristino e tutte le successive manutenzioni che dovessero rendersi necessarie per la sua funzionalità sono poste a carico del richiedente; per questo motivo, il progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico "La Budriesse" dovrà contemplare l'esecuzione di opere di ripristino e consolidamento della soglia in pietrame esistente, oltre che l'esecuzione/ripristino delle difese spondali del fiume Adda, su entrambe le sponde, per un tratto di circa 70 mt a monte ed 80 mt a valle della medesima traversa; nel rispetto delle vigenti normative in materia di OO.PP., il progetto di cui sopra dovrà contenere un piano di manutenzione delle medesime opere e la relativa quantificazione della spesa necessaria per la loro attuazione; il progetto, l'esecuzione delle opere e le risorse finanziarie previste dal piano di manutenzione (per tutta la durata della concessione), sono a carico della Società richiedente;
7. la sezione-tipo delle opere di difesa spondale presentata dal richiedente in allegato alle note in premessa è da considerarsi non approvata; pertanto esse dovranno essere eseguite con modalità consone al contesto fluviale in cui si inseriscono, con l'uso di burghie e buzzoni al piede, e mantellate in pezzatura idonea, adeguatamente rinverdite con tecniche di ingegneria naturalistica, e con pendenze massime 3/2;
8. al fine della mitigazione delle criticità emerse relative agli effetti che l'impianto idroelettrico in progetto produce sulla dinamica del trasporto solido del fiume Adda ed in considerazione all'alterazione della continuità fluviale, ai fini navigatori, che il medesimo impianto genera, così come peraltro evidenziate anche dalle analisi prodotte dall'istante, il progetto esecutivo, a pena diniego della autorizzazione idraulica e revoca del presente parere, dovrà contemplare la **realizzazione di una conca di navigazione** che consenta il passaggio di imbarcazioni, oltre che di tipo turistico-ricreativo (es. KitBus del Consorzio Navigare l'Adda), anche del tipo commerciale/imprenditoriale (es. draga Moreni, Arni2, draghe autocaricanti o imbarcazioni equivalenti) tali da consentire l'attività manutentoria dell'alveo del fiume Adda, prescritta ai punti 4. e 6.;
9. tutte le attività di cantierizzazione, gli apprestamenti di cantiere, eventuali rampe di accesso in alveo, parzializzazioni del fiume, esecuzione di ture provvisorie propedeutiche alla realizzazione dell'opera, dovranno essere autorizzate dallo scrivente Ufficio, previa verifica di compatibilità idraulica che contempli la presenza del cantiere durante un evento di piena con $Tr=200$ anni; durante la fase di cantiere, la Società richiedente sarà tenuta ad eseguire, ad insindacabile giudizio dell'AIPo, tutti gli adeguamenti che dovessero risultare necessari sia in corso d'opera che in fase di esercizio, ai fini della tutela della sicurezza idraulica e del buon regime delle acque;
10. in considerazione dell'importanza del tratto di Argini Maestri sottesi dall'impianto in parola, la Società richiedente dovrà procedere al monitoraggio periodico, due volte l'anno prima dei periodi canonici di piena - dello stato dei rilevati; inoltre dovrà essere predisposto un controllo strumentale della falda, nello stesso tratto, attraverso la posa di un adeguato numero di stazioni di misura e la predisposizione di un piano di rilevazioni da sottoporre all'approvazione della scrivente Autorità Idraulica unitamente al progetto esecutivo;
11. ad ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico e di tutte le opere accessorie (consolidamento traversa, difese spondali, conca di navigazione, ecc.), dovrà essere depositata, presso la sede dello scrivente Ufficio, una adeguata documentazione tecnico/grafica, rappresentativa delle opere eseguite (As-Built), che dimostri la perfetta corrispondenza geometrica a quanto previsto in progetto e verificato dal punto di vista idraulico nelle modellazioni presentate in allegato al progetto;
12. qualora in corso di piena, od a seguito di essa, si dovesse riscontrare la difformità fra quanto previsto in sede di analisi e verifica idraulica, il presente parere favorevole al prosieguo dell'istruttoria autorizzativa e di tutte le autorizzazioni successive raccolte decadranno, e - su richiesta della scrivente Autorità Idraulica - la Società richiedente dovrà procedere alla immediata demolizione delle opere per manifesta difformità;
13. nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di navigazione, il richiedente dovrà, a proprie cure e spese, predisporre e posizionare una idonea segnalazione navigazione;
14. la Società richiedente non potrà impedire gli accessi al personale AIPo per l'esecuzione delle operazioni di sorveglianza e dovrà, in particolare, assicurare il mantenimento della attuale viabilità

esistente per lo svolgimento dei servizi di Piena e Polizia Idraulica e per la conduzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza dell'Agenzia;

15. ogni ripristino che, a seguito dei lavori, si renderà necessario, sia in alveo sia sulle opere idrauliche e relative pertinenze demaniali, sarà eseguito a cura e spese della Società richiedente, a tal fine la società stessa sarà tenuta a prestare, a favore di AIPo, una fidejussione bancaria/assicurativa di importo non inferiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) con scadenza temporale illimitata;
16. per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui questo Ufficio dovesse introdurre modifiche nel fiume Adda, o agli argini di rigurgito di Po o alle OO.II. presenti nella zona di intervento, le opere autorizzate dovranno essere adattate alle nuove condizioni senza che la Società richiedente possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere;
17. le nuove piantumazioni, nonché quelle esistenti sia in sponda destra che in sponda sinistra, ricadenti all'interno del tratto di fiume interessato dalle opere e dalla futura gestione degli impianti, dovranno essere oggetto di manutenzione annuale mediante contenimento e riduzione della chioma, affinché venga evitata l'eccessiva loro crescita con conseguenti azioni destabilizzanti per le opere idrauliche di difesa spondale;
18. ogni modifica al progetto definitivo in corso di istruttoria ed il conseguente progetto esecutivo, dovranno essere nuovamente autorizzati dall'Ufficio AIPo competente per territorio e l'esecuzione di opere difformi dallo stesso, o l'inosservanza delle condizioni prescritte, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative, e la demolizione delle opere eseguite in variante;
19. la Società richiedente terrà inoltre l'AIPo ed i suoi Funzionari ed agenti indenni e sollevati da qualsiasi reclamo, pretesa, o molestia che fosse avanzata da terzi in dipendenza del presente benestare, per danni, lesioni di diritti o derivanti da qualsiasi altra causa, non esclusi gli eventi di piena".

VISTA la nota prot. n. CTVA-695 del 16/02/2018 con cui la Commissione ha convocato: Proponente, Regione Lombardia, AIPo, MiBACT e Direzione per una riunione con il Gruppo Istruttore da tenersi il giorno 15/03/2018 presso la sede del MATTM, pregando di "assicurare la partecipazione".

VALUTATI gli esiti della suddetta riunione del 15/03/2018, che si possono sintetizzare nei seguenti elementi:

alla riunione erano presenti i rappresentanti di Proponente, Regione Lombardia, MiBACT, Direzione e Commissione;

- il Proponente ha trasmesso le proprie integrazioni (giusta nota del 13/11/2017, acquisita al prot. n. DVA-26277 del 14/11/2017 e al prot. n. CTVA-3814 del 16/11/2017) e, successivamente (giusta nota del 06/02/2018, acquisita al prot. n. CTVA-518 del 06/02/2018), il parere favorevole dell'AIPo ai fini del prosieguo dell'istruttoria autorizzativa per i soli aspetti idraulici. In detto parere l'Agenzia ha dichiarato che il nulla osta di competenza sarà emesso a seguito della presentazione di un progetto definitivo ed esecutivo che recepisca le prescrizioni impartite;
- atteso che il suddetto parere contiene delle **condizioni che comportano lo stravolgimento del progetto, con particolare riferimento alla richiesta di realizzare una conca di navigazione**, la riunione del 15/03/2018 era stata convocata per acquisire chiarimenti da parte di AIPo, i cui rappresentanti erano tuttavia assenti;
- il Proponente ha avanzato l'ipotesi di chiedere 60 giorni di sospensione del procedimento per le opportune verifiche con AIPo: la Commissione ha dichiarato che potrebbe essere d'accordo alla concessione della proroga, mentre la Direzione si è riservata di valutare tale opportunità in ragione della particolare fase in cui si trova il procedimento.

VISTA la nota del 29/03/2018, acquisita al prot. n. CTVA-1298 del 03/04/2018, con cui il Proponente ha comunicato ad AIPo l'**accettazione delle condizioni** ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione idraulica, come di seguito riportato:

"Con riferimento alla vostra comunicazione del 5/2/2018 e all'incontro avuto a Roma il 15/3/2018 con la Commissione VIA, vi confermiamo l'accettazione delle condizioni da voi poste per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica del progetto idroelettrico di Budriesse.

In particolare riguardo ai punti:

1 - Abbattimento delle paratoie dello sbarramento

L'abbattimento delle paratoie avverrà con 250 m³/s di portata in Adda come richiesto da AIPo.

8 - Conca di navigazione

Considerato che la Commissione VIA ha rilevato di non poter valutare un progetto sostanzialmente diverso dall'attuale agli atti, pur recependo l'orientamento favorevole di AIPo al progetto in argomento integrato con le Vostre prescrizioni, il Proponente dichiara la propria disponibilità a progettare e realizzare una conca di navigazione in sponda sinistra funzionale all'esercizio dell'impianto idroelettrico.

Il progetto idroelettrico prosegue pertanto il proprio iter autorizzativo presso la Commissione VIA nella sua consistenza originale, quale risulta agli atti, mentre il progetto della conca avrà un iter indipendente.

Il proponente dichiara la disponibilità alla realizzazione a proprie spese della conca di navigazione per un importo ad oggi stimato di 500.000 EURO, presentando fin da ora una fidejussione assicurativa di tale importo o di importo adeguato alla copertura dei costi di realizzazione dell'opera individuati a livello di studio di fattibilità da presentarsi entro 45 giorni ad AIPo.

La realizzazione della centrale è subordinata all'approvazione del progetto della conca di navigazione a cura degli Enti competenti; in particolare la mancata approvazione del progetto della conca per negligenza della scrivente società comporterà il fermo dei lavori di realizzazione della centrale".

RICHIAMATO quanto evidenziato in sede di procedimento tecnico-amministrativo di VIA, rappresentato nel **Parere n. 2367 del 21/04/2017** della Commissione.

RICHIAMATI le **Osservazioni** e i **Pareri** pervenuti nel corso dell'istruttoria di VIA, illustrati nei suddetti documenti elaborati dalla Commissione, con particolare riferimento a:

- **"parere tecnico-istruttorio positivo"** con prescrizioni espresso dal **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio** con nota prot. n. 11788 del 14/04/2017, acquisita al prot. n. 9157/DVA del 18/04/2017;
- **parere** espresso dalla **Regione Lombardia** con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6367, seduta del 20/03/2017, acquisita al prot. n. 876/CTVA del 22/03/2017, ove si evidenziano **"forti criticità in ordine alla sostenibilità ambientale delle opere di cui al progetto"**;
- **parere** espresso dalla **Provincia di Lodi** e dall'**Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana - Agricoltura, foreste, caccia e pesca Città Metropolitana - della Regione Lombardia** con note acquisite al prot. n. 3382/CTVA del 06/10/2016, ove emergono **"criticità"** relative a perdita di naturalità, sommersione, navigazione fluviale, rilascio idrico e passaggio per l'ittiofauna;
- **parere** espresso dalla **Provincia di Cremona** con nota acquisita al prot. n. 26936/DVA del 07/11/2016;

- **"parere negativo"** espresso dal **Comune di Crotta d'Adda** con nota prot. n. 3052/10.1 dell'08/10/2016, acquisita al prot. n. 24585/DVA del 10/10/2016;
- **parere** espresso dall'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Lombardia** con nota Class.: 6.2 del 09/11/2016, acquisita in sede di riunione del 23/02/2017, recante **"contributo tecnico-scientifico"** in merito alla procedura in oggetto;
- **parere** espresso dal **Parco Adda Sud** con nota prot. 0003088 del 6 ottobre 2016, assunta al prot. 0003388/CTVA nella stessa data, ove si evidenzia che **"il progetto presentato si pone in contrasto con la normativa del Piano del Parco"**.

VALUTATO che le **prescrizioni** e le **considerazioni** formulate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione Lombardia nei relativi pareri sono pienamente condivisibili e risultano vincolanti ai fini della compatibilità ambientale del progetto.

VALUTATO che le integrazioni del Proponente e il recente parere dell'AIPo mirano a **chiarire le principali evidenze e criticità** riscontrate nel corso del procedimento di VIA, conclusosi con il Parere n. CTVA/2367 del 21/04/2017.

VALUTATO che, relativamente a tali questioni, il Proponente e l'AIPo sono stati in grado di **fornire indicazioni progettuali puntuali**.

VALUTATO che da alcune prescrizioni di AIPo discende la **realizzazione di nuove opere non previste nel progetto sottoposto al procedimento di VIA** (in particolare la conca di navigazione di cui alla prescrizione n. 8), che si configurano come modifiche sostanziali e dunque richiedono un supplemento di istruttoria rispetto alle valutazioni fin qui espresse dalla scrivente Commissione.

VALUTATO che, in sintesi:

- per il progetto presentato dal Proponente, il primo parere dell'AIPo, **"non favorevole alla realizzazione dell'impianto"**, acquisito in sede di riunione del 23/02/2017, non consentiva di ottemperare al rilascio, da parte delle Autorità competenti, di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in particolare per quanto attiene alla compatibilità idraulica dell'opera, ivi compresa la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico;
- alla luce del più recente parere dell'AIPo trasmesso dal Proponente (giusta nota del 06/02/2018, acquisita al prot. n. CTVA-518 del 06/02/2018), viene modificato sensibilmente il progetto dell'intervento;
- dette modifiche dovranno essere sottoposti alle valutazioni della Commissione in merito alla compatibilità ambientale.

VALUTATO d'altro canto che il parere dell'AIPo, favorevole al prosieguo dell'istruttoria autorizzativa per i soli aspetti idraulici, è subordinato perentoriamente alla **conformità ed ottemperanza a tutte le prescrizioni** in esso contenute, inclusa la condizione irrinunciabile di realizzare una conca di navigazione **"a pena diniego della autorizzazione idraulica e revoca del presente parere"**, e che quindi la **modifica sostanziale del progetto presentato si configura come certa**.

VALUTATO inoltre che il parere della Commissione **non può prescindere dal progetto della conca di navigazione né può essere rinviato ad un'altra fase**, dal momento che la valutazione dell'impatto ambientale deve riguardare **le opere nel loro complesso**, ivi compresi tutti gli interventi vincolanti prescritti dall'AIPo.

VALUTATO pertanto che **continuano a non sussistere le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione, considerato nel suo insieme.**

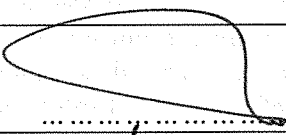
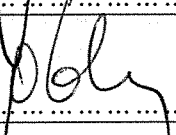
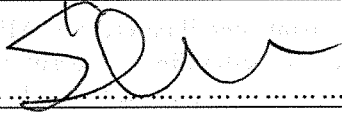
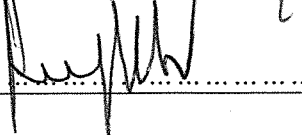
CONSIDERATA l'oggettiva impossibilità di pronunciarsi, stante la modifica progettuale indicata dall'AIPo e non oggetto di studi ed analisi in sede di SIA;

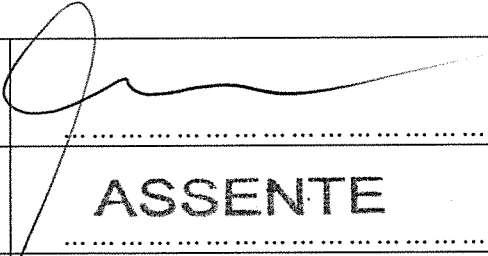
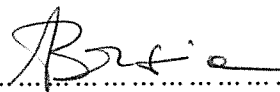
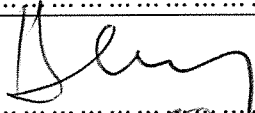
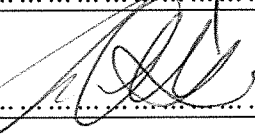
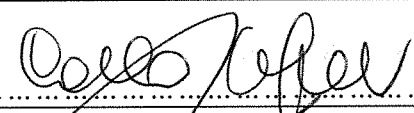
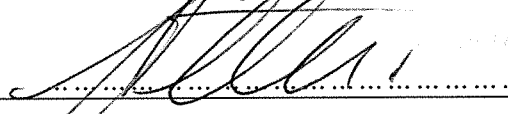
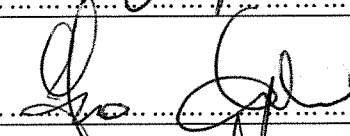
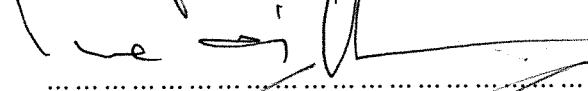
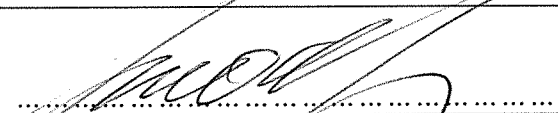
Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

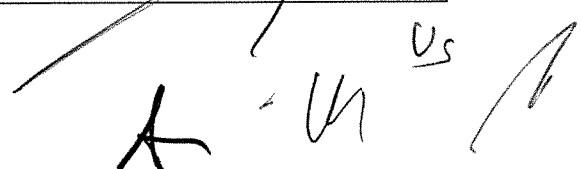
RITIENE:

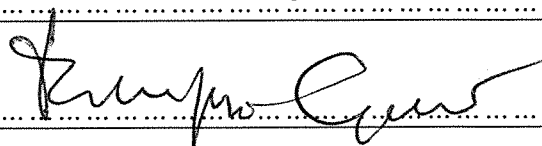
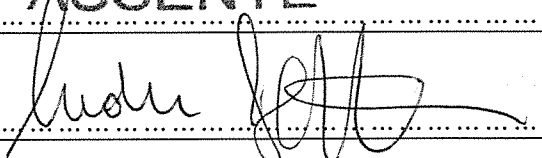
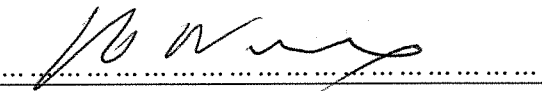
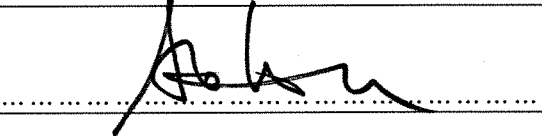
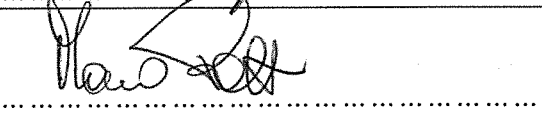
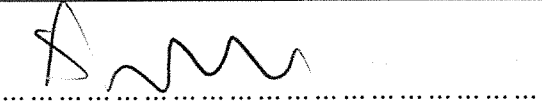
- di **non accogliere l'istanza** della Società **VIS S.r.l. (Proponente)** di revisione del Parere n. CTVA/2367 del 21/04/2017, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, per le motivazioni sopra espresse;
- di **confermare il Parere n. CTVA/2367 del 21/04/2017**, acquisito al prot. n. DVA-9897 del 27/04/2017, con il quale la Commissione ha valutato che *"non sussistono le condizioni per poter pervenire ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]"* ed ha pertanto ritenuto *"di non procedere all'ulteriore corso della valutazione del progetto definitivo di "Impianto idroelettrico "Budriesse" [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. [...]"*, nei Comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), Maccastorna (LO) e Crotta d'Adda (CR), nella Regione Lombardia, presentato dal Proponente;
- di **poter rivedere l'esito del procedimento soltanto una volta sottoposto a valutazione istruttoria l'intero nuovo progetto, inclusa la conca di navigazione** di cui alla prescrizione n. 8 del recente parere dell'AIPo (giusta nota del Proponente del 06/02/2018, acquisita al prot. n. CTVA-518 del 06/02/2018).

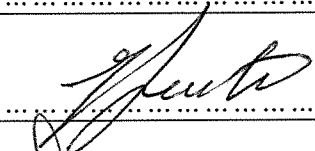
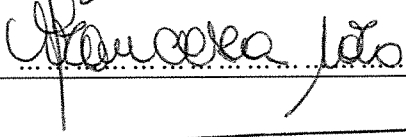
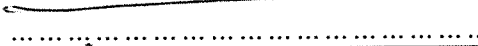
Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	ASSENTE
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	

Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	ASSENTE
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	ASSENTE
Ing. Stefano Calzolari	ASSENTE
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	ASSENTE
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	ASSENTE
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	

2



Arch. Antonio Gatto	ASSENTE
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Ing. Despoina Karniadaki	ASSENTE
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	

Dott. Paolo Saraceno	ASSENTE
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	